

COMUNE DI TRICHIANA

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 342 del
15.03.1999**

Entrato in vigore il 01.01.1999

Esecutivo dal 11.05.1999

Modificato con delibera C.C. n. 23 del 26.07.1999

Modificato con delibera C.C. n. 20 del 30.03.2007

INDICE

Parte I - Disposizioni generali		pag. 3
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità dei regolamento	pag. 4	
Art. 2 Definizione spazi ed aree pubbliche		pag. 4
Art. 3 Distinzione delle occupazioni		pag. 4
 Parte II - Disciplina della concessione		pag. 5
Art. 4 Concessione		pag. 6
Art. 5 Domanda di occupazione:		pag. 6
Art. 6 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione		pag. 8
Art. 7 Pareri		pag. 8
Art. 8 Provvedimento di concessione		pag. 8
Art. 9 Obblighi connessi alla concessione		pag. 9
Art. 10 Rinnovo della concessione		pag. 10
Art. 11 Subentro nella concessione		pag. 10
Art. 12 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione		pag. 10
Art. 13 Decadenza ed estinzione della concessione		pag. 11
 Parte III - Disciplina dei canone di concessione		pag. 12
Art. 14 Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 13	
Art. 15 Soggetto tenuto al pagamento dei canone		pag. 13
Art. 16 Criteri per la determinazione dei canone		pag. 13
Art. 17 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche	pag. 13	
Art. 18 Durata dell'occupazione		pag. 14
Art. 19 Modalità di applicazione dei canone		pag. 14
Art. 20 Esenzioni		pag. 14
Art. 21 Riduzioni e maggiorazioni della tariffa dei canone		pag. 15
Art. 22 Modalità e termini di pagamento dei canone ed accessori	pag. 16	
Art. 23 Il responsabile dei canone		pag. 17
Art. 24 Attività di controllo		pag. 17
 Parte IV - Disposizioni finali e transitorie		pag. 18
Art. 25 Riscossione coattiva		pag. 19
Art. 26 Sanzioni ed interessi		pag. 19
Art. 27 Rimborsi		pag. 20
Art. 28 Altri canoni		pag. 20
Art. 29 Disposizioni transitorie		pag. 20
Art. 30 Entrata in vigore		pag. 20
 Parte V - Allegati		pag. 21
A) Elenco delle strade ed aree pubbliche		pag. 22
B) Tariffe dei canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		pag. 23
C) Richiesta di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		pag. 24
D) Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		pag. 25
E) Fattispecie occupazioni di spazi ed aree pubbliche		pag. 26/27
 Parte VI - Riferimenti normativi		pag. 28
A) Decreto Legislativo 15.12.1997, N. 446 - "Riordino disciplina tributi locali"		
B) Decreto Legislativo 30.4.1992, N. 285 - "Nuovo codice della strada"		
Ris. M. Fin. N. 26CVE dei 31.10.1995 "occupazione di strade statali"		
2) Circ. M. Fin. N. 322/E dei 22.12. 97 "attribuzione potestà regolamentare"		
3) Circ. M. Fin, N. 14/E dei 19. 1.98 "concessione servizio di accertamento riscossione"		

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997 disciplina:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - f) le agevolazioni, il controllo e le sanzioni.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze, gli spazi sottostanti e soprastanti e le aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge una servitù di pubblico passaggio
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" o "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 3 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti,
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico,
 - b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa ,
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune e quelle inerenti alle opere a rete dei servizi primari cioè acquedotto e fognatura.

PARTE II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*):
 - le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*), si considera sostitutiva l'apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di concessione (*ambulanti senza posto fisso*), previa concessione verbale dell'ufficio di polizia municipale;
 - b) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita concessione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.
5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti punti 3 e 4, realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione.

2. La domanda di concessione deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a) devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da un rappresentante ;
 - c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare con allegata sintetica planimetria;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione ;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
3. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'ufficio competente al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.
6. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di protocollo dell'istanza.
7. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, o anche via fax o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione al responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione o con apposito provvedimento della Giunta comunale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza,.
 - a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

ARTICOLO 7 - PARERI

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale;

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione o di diniego della stessa è emesso dal Responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione il quale dovrà acquisire dall'ufficio Tributi la nota di determinazione analitica del canone di concessione allegandola agli atti per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione.
 - c) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e strumentali
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili,
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione ,
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 9
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
3. L'atto di concessione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 9).
4. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.
5. Trascorso il termine di cui all'art. 6 comma 2, senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende accolta.

6. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
7. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
8. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
- g. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'amministrazione.

ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta motivata, contenente gli estremi della concessione in scadenza, la durata per la quale viene richiesto il rinnovo o la proroga, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e almeno 2 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Al fine di agevolare l'utenza, il responsabile del servizio può informare gli interessati con congruo anticipo, in merito alla scadenza del provvedimento.

ARTICOLO 11 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:

- a) le modalità di occupazione;
- b) le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

ARTICOLO 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. 1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.
3. In entrambe le ipotesi richiamate:
 - a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
 - b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ARTICOLO 13 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 24, comma 2;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 14 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446 il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 2.

ARTICOLO 15 - SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ARTICOLO 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
 - a) classificazione delle strade secondo i criteri individuati al successivo articolo 17
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
 - e) all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione ,
2. In sede di prima applicazione le tariffe vengono adottate contestualmente all'approvazione del presente regolamento e sono indicate nell'allegato B). Il Comune, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, può deliberare variazioni tariffarie.

ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED DELLE AREE PUBBLICHE

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, in 2 categorie secondo l'elenco allegato (allegato A).

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa intera.

La tariffa per le strade classificate nella 2^a categoria è ridotta del 20% rispetto alla 1^a.

2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è deliberata e può essere modificata con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno.
3. Le occupazioni abusive sono assoggettate ad un'indennità pari al canone secondo le tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorni antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 19 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione sono assoggettate al canone in relazione al n° di utenti al 1° di gennaio per la tariffa base pari a £. 1.250, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000. Successivamente verrà applicata la tariffa speciale di cui alla lettera 9 del comma dell'art. 63 del D.Lgs.vo 446/197 pari a Lire 500.000.= per Km. Lineare o frazione salvo successive disposizioni di legge.
5. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

ARTICOLO 20 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti
 - b) i passi carrabili,
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, le aste delle bandiere;

- e) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;
- f) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato;
- g) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune;
- h) le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o affacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- l) balconi, cappottine e tende da sole afferenti unità abitative;
- m) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.

ART. 21 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Le sottoelencate occupazioni permanenti sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- SUOLO PUBBLICO:

- occupazioni per attività edilizia e simili	riduzione	80%
- mezzi pubblicitari, fioriere ed arredo urbano	riduzione	50%

- SOPRASSUOLO:

- tende fisse o retrattili, insegne e mezzi pubblicitari	riduzione	50%
--	-----------	-----

- SOTTOSUOLO:

- cisterne e serbatoi per uso commerciale	maggiorazione	70%
- cisterne e serbatoi per uso privato	riduzione	50%

2. Le sottoelencate occupazioni temporanee sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- SUOLO PUBBLICO:

- occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli in occasione del mercato settimanale	riduzione	50%
- occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli in occasione del mercato settimanale di S. Antonio Tortal	riduzione	75%
- occupazioni per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande di durata inferiore ai 10 giorni	maggiorazione	50%
- occupazioni effettuate per l'organizzazione di mostre, sagre paesane e simili	riduzione	90%
- manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose	riduzione	90%

- occupazioni per attività edilizie e simili	riduzione	60%
- spettacoli viaggianti e circensi	riduzione	80%

3. Le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico effettuate su strade di IIA categoria beneficiano della ulteriore riduzione del 20%.

ARTICOLO 22 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE E ACCESSORI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata all'esecuzione del pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno- se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento può avvenire :
 - nel conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune
 - sul conto corrente di tesoreria anche con sistema informatizzato.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre - 31/1 - 30/4 - 31/7 - 31/10), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **euro 258,00** (lire 500.000).
6. Il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto qualora il suo ammontare non sia superiore a **euro 5,00** (lire 10.000).
7. **Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;**
8. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 4 o anche con versamento diretto.
9. Se trattasi di concessioni "ricorrenti" cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare, salvo quanto previsto dal precedente punto 5.
10. Per le occupazioni di cui all'art. 8 - comma 9 (commercio su aree pubbliche) il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dal comma 4 o anche con versamento diretto entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo quanto previsto dal precedente punto 5.
11. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto dall'art. 24 comma 2.

ARTICOLO 23 - IL RESPONSABILE DEL CANONE

1. Con provvedimento del Sindaco viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

ARTICOLO 24 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il responsabile del canone sulla base delle autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
1. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi e sanzioni;
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
2. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono rimosse coattivamente in base alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 26 - SANZIONI ED INTERESSI

1. **Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi nella misura fissata nel regolamento delle entrate per i seguenti periodi:**
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro 15 giorni dai termini fissati dal precedente articolo 22, comporta la decadenza della concessione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applicano le sanzioni di legge.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi si applica il sistema sanzionatorio amministrativo previsto per legge.
5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile di cui all'art. 23 del presente regolamento.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 25 del presente Regolamento.

ARTICOLO 27 - RIMBORSI

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 12, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. **Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

3. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione è disciplinato dal precedente articolo 12.

ARTICOLO 28 - ALTRI CANONI

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3 realizzate su spazi ed aree pubbliche così definite nel precedente articolo 2, in relazione alla particolare attività esercitata e sua rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione, in alternativa al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può determinare un canone diverso.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di occupazioni in essere alla data del 1^a gennaio 1999, che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 marzo 1999 con invio della copia della quietanza all'Ufficio tributi del Comune anche mediante fax.

ARTICOLO 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinato dal presente regolamento ed entra in vigore il 10 gennaio 1999.
2. Con l'approvazione del presente regolamento viene esclusa l'applicazione nel proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

PARTE V ALLEGATI

ALLEGATO A)

FINO AL 2004

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

1. Piazza Merlin
2. Via Roma
3. Via Coi de Luni
4. Via Lotto
5. Via Verdi
6. Via Barp
7. Via Tiziano
8. Via R. De Bona
9. Via Palman
10. Borgo Dante
11. Via Mazzini
12. Via Bernard
13. Piazza F.lli Schiocchet
14. Via Martiri della Libertà
15. Via Donatori di Sangue
16. Via Caduti in Guerra

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

1. Via Ponte Ardo
2. Via Stiane
3. Frazione Pialdier
4. Frazione Cavassico Inferiore
5. Frazione Cavassico Superiore
6. Frazione Carfagnoi
7. Frazione Frontin
8. Frazione Morgan
9. Frazione Casteldardo
10. Frazione S. Antonio Tortal
11. Frazione Pranoiz
12. Frazione Confos
13. Frazione Campedei

DAL 2005

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

1. Piazza T. Merlin
2. Via Roma
3. Via Col de Luni
4. Via Lotto
5. Via G. Verdi
6. Via Saubens
7. Via M. Barp
8. Via F.lli Como
9. Via Padre Marco d'Aviano
10. Via Celle
11. Via U. La Malfa
12. Via Tiziano
13. Via R. De Bona
14. Via A. Palman
15. Borgo Dante
16. Via G. Mazzini
17. Via L. Bernard

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

1. Via Ponte Ardo
2. Via Stiane
3. Frazione Pialdier
4. Frazione Cavassico Inferiore
5. Frazione Cavassico Superiore
6. Frazione Carfagno
7. Frazione Frontin
8. Frazione Morgan
9. Frazione Casteldardo
10. Frazione S. Antonio Tortal
11. Frazione Pranolz
12. Frazione Confos
13. Frazione Camperei
14. P.zza F.lli Schiocchet
15. Via Martiri della Libertà
16. Via Donatori di Sangue
17. Via Caduti in Guerra

ALLEGATO B)

TARIFFE DEL CANONE (fino anno 2004)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO: Lire 34.000 (euro 17,559)

SOPRASSUOLO: Lire 20.000 (euro 10,329)

SOTTOSUOLO: Lire 20.000 (euro 10,329)

**TARIFFA SPECIALE PER AZIENDE
EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI:**

cavi, condutture, condotte e simili

Lire 1.500 (euro 0,774) x utenza
(minimo lire 1.000.000/euro 516,46) tariffa come da legge finanziaria 2000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO: Lire 500 (euro 0,2582)

SOPRASSUOLO: Lire 300 (euro 0,1550)

SOTTOSUOLO: Lire 300 (euro 0,1550)

**TARIFFA SPECIALE PER AZIENDE
EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI:**

cavi, condutture, condotte e simili per Km. lineare o frazione

- per durata fino a 30 giorni **Lire 15.000 (euro 7,746)**
- per durata fino a 90 giorni **Lire 30.000 (euro 15,493)**
- per durata fino a 180 giorni **Lire 60.000 (euro 30,987)**
- per durata superiore **Lire 200.000 (euro 103,291)**

COSAP TARIFFE DEL CANONE (dal 2005)

CLASSE DI APPARTENENZA V^A

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni internate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

A) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 21,072
Categoria seconda	€ 16,857

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo pubblico (riduzione del 33,33% di A)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 14,049
Categoria seconda	€ 11,239

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione del 70% di A)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 6,322
Categoria seconda	€ 5,057

D) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, condotte, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche Tariffa speciale per aziende erogatrici di pubblici servizi:

euro 0,846 x utenza con un minimo di euro 516,46

E)	Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti	
	Tassa annua per ogni apparecchio:	
	centro abitato	€ 12,395
	altre aree del territorio comunale	€ 9,296
F)	Distributori di carburante	
	Tassa annua per ogni apparecchio:	
	centro abitato	€ 37,185
	altre aree del territorio comunale	€ 30,988

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

Tariffa base € 1,2395

A)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, fino a 14 giorni	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	
	Categoria prima	€ 1,2395
	Categoria seconda	€ 0,9916
B)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	
	Categoria prima	€ 0,6198
	Categoria seconda	€ 0,4958

Riduzioni in base alla durata dell'occupazione:

- occupazioni fino a 6 ore riduzione 50%
- occupazioni fino a 12 ore riduzione 30%
- occupazioni da 12 a 24 ore tariffa intera

Riduzioni e maggiorazioni in base al tipo di occupazione art. 21 del regolamento

Le riduzioni in base a durata e al tipo di occupazione sono cumulabili.

C)	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico (ridotta ad un terzo)	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	
	Categoria prima	€ 0,4153

Categoria seconda

€ 0,3322

D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 507/1993:

a forfait:

d1) fino ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni € 6,198

d2) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni (+ 50%d1)) € 9,297

Per le occupazioni di cui alle lettere d1 e d2 di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

fino a 90 giorni	+ 30%
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	+ 50%
oltre i 180 giorni	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

COSAP TARIFFE DEL CANONE (dal 2007)

CLASSE DI APPARTENENZA V^A

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni internate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

A) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 22,126
Categoria seconda	€ 17,700

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo pubblico (riduzione del 33,33% di A)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 14,752
Categoria seconda	€ 11,801

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione del 70% di A)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 6,639
Categoria seconda	€ 5,310

D) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, condotte, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche Tariffa speciale per aziende erogatrici di pubblici servizi:

euro 0,877 x utenza con un minimo di euro 516,46

E)	Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti	
	Tassa annua per ogni apparecchio:	
	centro abitato	€ 13,015
	altre aree del territorio comunale	€ 9,761
F)	Distributori di carburante	
	Tassa annua per ogni apparecchio:	
	centro abitato	€ 39,045
	altre aree del territorio comunale	€ 32,538

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

Tariffa base € 1,302

A)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, fino a 14 giorni	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	
	Categoria prima	€ 1,302
	Categoria seconda	€ 1,041
B)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	
	Categoria prima	€ 0,6508
	Categoria seconda	€ 0,5206

Riduzioni in base alla durata dell'occupazione:

- occupazioni fino a 6 ore riduzione 50%
- occupazioni fino a 12 ore riduzione 30%
- occupazioni da 12 a 24 ore tariffa intera

Riduzioni e maggiorazioni in base al tipo di occupazione art. 21 del regolamento

Le riduzioni in base a durata e al tipo di occupazione sono cumulabili.

C)	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico (ridotta ad un terzo)	
	Tariffa giornaliera per metro quadrato:	

Categoria prima	€ 0,4361
Categoria seconda	€ 0,3489

D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 507/1993:

a forfait:

d1) fino ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni	€ 6,508
d2) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni (+ 50%d1))	€ 9,762

Per le occupazioni di cui alle lettere d1 e d2 di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

fino a 90 giorni	+ 30%
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	+ 50%
oltre i 180 giorni	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ALLEGATO E)

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni internate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

PARTE VI

RIFERIMENTI NORMATIVI